



Senato della Repubblica
Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione industriale

Disegno di legge n.571/2023
Revisione del sistema incentivi alle imprese

Roma 7 giugno 2023

Ringraziamo per l'invito rivolto alla nostra Confederazione da parte del Presidente della 9° Commissione (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione industriale) in merito alla richiesta di un contributo scritto sul tema della revisione del sistema di incentivi alle imprese.

Visto il testo del disegno di legge, riteniamo sia la sede più opportuna per sottolineare alcune questioni di rilevante importanza per le attività professionali.

Il Legislatore nazionale nell'adottare provvedimenti, ai fini di supportare gli operatori al contesto economico contingente, fa riferimento esclusivo alle "imprese".

Proprio su questo punto la nostra Confederazione si permette di sottolineare, la necessità di introdurre i professionisti tra i beneficiari degli incentivi statali alle attività economiche.

Per questo riteniamo di fare una doverosa premessa sull'importanza della Legislazione europea in tema di definizione di "impresa".

E' pacifico che in tema di gerarchia delle fonti la normativa nazionale deve conformarsi a quella europea.

Il nostro Legislatore deve conformarsi alla normativa europea e non deve adottare provvedimenti in contrasto con la stessa.

Il Legislatore europeo e la stessa giurisprudenza europea intervenendo in settori, quali l'antitrust, fondi strutturali, aiuti di stato e altro, ha più volte definito il concetto di *impresa*

1

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org



La Corte di Giustizia ha precisato che per impresa debba intendersi (*qualsiasi entità esplicante un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento*) (CGCE 23 aprile 1991).”

La Commissione è andata oltre e ha definito impresa, come *una qualsiasi attività di natura economica che partecipi agli scambi economici anche a prescindere dalla ricerca del profitto* (Decisione n 92/521/CEE del 27 ottobre 1992).

La Corte di Giustizia si è pronunciata sull'attività di spedizioniere doganale, facendo rientrare la stessa nella nozione di impresa ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie per la concorrenza, poiché tale nozione comprende qualsiasi attività che eserciti un'attività economica, in particolare quella consistente nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato. La Corte di Giustizia, anch'essa, va ben oltre, e sottolinea che il fatto che l'attività di spedizioniere doganale sia intellettuale, richieda un'autorizzazione, e non necessita di un'organizzazione complessa, non è tale da escluderla dalle sfere di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, in quanto tale attività presenta natura economica.

Quindi possiamo considerare “impresa” una persona fisica, che partecipi con la sua attività economica ad almeno una delle fasi di produzione e distribuzione di beni e servizi su un determinato mercato.

Questo conduce a dover applicare da parte del Legislatore nazionale, ai fini degli incentivi, la nozione funzionale di impresa, sia alle persone fisiche che giuridiche, per il solo fatto che svolgano un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi in un determinato mercato, quindi anche ai professionisti.

Quanto sopra porta ad affermare che sono considerate imprese i professionisti intellettuali e le loro associazioni, in quanto secondo la Corte di giustizia europea la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica.

Nella sentenza del 10 luglio 2001 CNF Italia/Commissione, la Corte ha qualificato l'attività degli avvocati, al pari di quella degli spedizionieri doganali.



Di conseguenza, l'avvocato che esercita la sua attività nel territorio nazionale va considerata impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.

In soccorso, si è pronunciato anche il Legislatore nazionale, che con la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n 208, ha dichiarato che i professionisti, così come le piccole e medie imprese, possono accedere ai fondi strutturali europei, strumenti per favorire la crescita economica e occupazionale degli stati membri.

Precedentemente i professionisti potevano partecipare a gare ed appalti solo attraverso un contratto con un'impresa, che una volta aggiudicata la gara poteva coinvolgere i professionisti.

Con tale provvedimento i professionisti possono partecipare singolarmente, in quanto soggetti che svolgono un'attività economica.

In questo provvedimento si può ben vedere l'adeguamento alla normativa europea.

Il dipartimento della funzione pubblica, in merito alla nozione di impresa ai fini delle norme in materia degli aiuti di stato, anch' essa ha definito impresa qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

La nozione di impresa, deriva quindi dall'attività svolta e attiene a qualsiasi attività economica.

L'importanza di tale definizione, ha portato la Commissione ad emanare una comunicazione interpretativa, per poter illustrare, alla luce delle proprie decisioni e delle pronunce della Corte, la nozione di aiuti di stato di cui all'art 107 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

In definitiva ci permettiamo di affermare che quando il legislatore in virtù di provvedimenti agevolativi, tra cui gli incentivi alle imprese, nel momento in cui tratta di quest'ultimi, dovrebbe obbligatoriamente, ai sensi della normativa europea, fare riferimento anche ai professionisti, in quanto soggetti che svolgono un'attività economica così come definita dalla Commissione e Corte di giustizia europea.



La crescita esponenziale dello sviluppo tecnologico, ha portato i professionisti obbligatoriamente ad adeguarsi a tale sviluppo ed effettuare importanti investimenti nel digitale e non solo.

L'Europa è stata lungimirante in tal senso, in quanto ha anticipato i tempi comprendendo l'estinzione del tipo di professionista la cui organizzazione era prettamente composta dalla sua persona e da pochi strumenti di lavoro.

I professionisti odierni, se vogliono competere nel mercato del lavoro, devono investire, dal digitale alla formazione, al mondo social alla formazione dei dipendenti. Inoltre devono essere dinamici, lo studio fisico appartiene ad un'altra era.

Ci siamo permessi di effettuare un breve excursus, per rimarcare la necessità che non vi sia alcuna differenza tra imprese e professionisti per l'erogazione di eventuali benefici, e per una maggior comprensione del problema, facciamo presente che la mancata indicazione del termine professionista o associazione professionale nelle disposizioni legislative, conduce ad impedimenti burocratici, quali la richiesta della visura camerale di cui i professionisti non sono in possesso in quanto non tenuti alla iscrizione al registro imprese.

I liberi professionisti come le imprese hanno subito ripercussioni negative derivanti da tutti gli effetti congiunturali verificatesi negli ultimi anni.

Gli stessi, sia direttamente che indirettamente subiscono gli effetti delle conseguenze economiche negative, e l'inflazione non risparmia di certo gli stessi.

Per questo, nel dar atto e ringraziare il nostro Legislatore di intervenire nel sistema di incentivi alle imprese, chiediamo di considerare all'interno di questi incentivi e nella parte a loro potenzialmente riguardante, le libere professioni, che sono fondamentali nel nostro sistema economico sia a livello occupazionale che di PIL.

Nel testo del disegno di legge proprio a pag 13 dove vengono enunciati principi generali dell'oggetto del disegno di legge, si parla esclusivamente di imprese e mai di professionisti.

Anche quando nel presente disegno di legge, si tratta della conversione in legge del decreto legge 4 maggio 2023 n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, il testo fa riferimento

4

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org



solo al registro imprese, specialmente quando dispone l'alternanza scuola lavoro.

Sempre in tema di conversione in legge dei decreti, anche per il decreto legge 30 marzo 2023 n.34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia e gas naturale, non vi è alcun riferimento ai professionisti.

A pag 121 del disegno di legge, nella delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi, si fa riferimento solo alle imprese e non ai professionisti. Essendo una disposizione delega con enunciazione di principi generali, suggeriamo di specificare anche la voce *professionisti*.

Suggeriamo inoltre di introdurre all'art 12 bis, rubricato, *Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici*, anche la dicitura “*e il ritorno al lavoro delle madri libero professioniste*”.

All'art 19 bis rubricato, *credito di imposta per l'acquisto di strumenti informatici*, si fa riferimento solo alle imprese e agli studi professionali associati, suggeriamo di introdurre anche gli studi professionali individuali. Sempre all'art 19 bis si parla di fondo nuove competenze per le lavoratrici madri del settore privato, riteniamo giusto introdurre anche le libere professioniste madri.

Per quanto riguarda le misure fiscali per il welfare aziendale rubricato all'art 40, il termine stesso aziendale è indicatore di attività di impresa.

Visto che tale articolo dispone che non concorrono a formare il reddito, entro il limite di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, si suggerisce di specificare anche i lavoratori degli studi professionali.

Nella speranza di aver dato un utile contributo siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e delucidazione.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

Il Presidente
Prof. Giorgio Berloffia